



Via Gregorio Allegri , 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911  
Fax: 06-84912351

## COMUNICATO STAMPA

Roma, 18 Giugno 2012

Il Procuratore Federale, esaminata la nota della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi FIGC, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6 del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29/4/2011:

il sig. **Maurizio Zampetti**, presidente e legale rappresentante della società Foligno Calcio s.r.l.: per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare: mancato adeguamento alla carenza nell'impianto sul valore minimo di illuminamento verticale medio (500 lux);

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la **società Foligno Calcio s.r.l.:** a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

\*\*\*

Il Procuratore Federale, esaminata la nota della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi FIGC, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6 del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29/4/2011:

il sig. **Stefano Dinelli**, amministratore unico e legale rappresentante della società F.C. Esperia Viareggio s.r.l.; per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare: mancato adeguamento alle carenze nella trasmissione dei dati d'illuminamento verticale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la **società F.C. Esperia Viareggio s.r.l.;** a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

\*\*\*

Il Procuratore Federale, esaminati la nota della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi FIGC, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 18 del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29/4/2011:

il Sig. **Giuliano Cicalese**, amministratore unico e legale rappresentante della società S.S. Ebolitana 1925 s.r.l.;

per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 18 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare: mancato adeguamento alla carenza di idoneo locale da attrezzare con almeno 15 postazioni di lavoro;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la **società S.S. Ebolitana 1925 s.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

\*\*\*

Il Procuratore Federale, esaminata la nota della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi FIGC, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6 del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29/4/2011:

il Sig. **Fabio Oppicelli**, Presidente e legale rappresentante della società Carrarese Calcio S.r.l.; per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare: mancata trasmissione dei dati di illuminamento verticale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la **società Carrarese Calcio S.r.l.**; a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

\*\*\*

Il Procuratore Federale, esaminata la nota della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi FIGC, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6 del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29/4/2011:

il sig. **Ferruccio Capone**, amministratore unico e legale rappresentante della società **Pol. Nuovo Campobasso calcio s.r.l.** e il sig. **Gaudio Capone**, amministratore unico e legale rappresentante della società **Pol. Nuovo Campobasso calcio s.r.l.**; per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare: mancata

trasmissione dei dati di illuminazione;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.: la società Pol. Nuovo Campobasso calcio s.r.l. ; a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

\*\*\*

Il Procuratore Federale, esaminata la nota della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi FIGC, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6 del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29/4/2011:

il sig. **Riccardo Fusiello**, presidente e legale rappresentante della società A.S. ANDRIA BAT s.r.l. ;  
il sig. **Sebastiano Troia**, amministratore delegato e legale rappresentante della società A.S. ANDRIA BAT s.r.l.; per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare: mancato adeguamento nell'impianto sul valore minimo di illuminamento verticale medio (500 lux);

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.: la società A.S. ANDRIA BAT s.r.l. ; a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

\*\*\*

Il Procuratore Federale, esaminata la nota della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi FIGC, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione ai criteri previsti dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) nn. 16 e 18 del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29/4/2011:

il Sig. **Oreste Vigorito**, presidente e legale rappresentante della società Benevento Calcio S.p.A.; per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto degli artt. 16 e 18 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare:

– tribuna stampa (art. 16): mancato adeguamento e carenze nelle postazioni attrezzate, non dotate di presa elettrica e inferiori a 30; sala lavoro stampa (art. 18): mancato adeguamento e carenza totale di sala stampa, da attrezzare con almeno 15 postazioni di lavoro;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la **società Benevento Calcio S.p.A.**; a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.